

CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI E I COMUNI DELL'AMBITO BASSO SEBINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA EX L. 328/00 TRIENNIO 2018 - 2020

L'anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di GIUGNO

TRA

I Sigg. Sindaci o loro delegati, Rappresentanti legali dei Comuni di Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Sarnico, Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Villongo e il Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

**PREMESSA**

Considerato che :

- l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona triennio 2018/2020, di seguito denominato AdP, è approvato e sottoscritto dai Comuni dell'Ambito Basso Sebino, e che 11 Comuni hanno scelto l'opzione "Comuni sottoscrittori che delegano la gestione associata"
- che l'ADP è stato inoltre sottoscritto dalla Comunità Montana, dall'ATS e dalla Provincia di Bergamo

Richiamato l'art. 7 del predetto Accordo di programma in cui i Comuni dell'Ambito Basso Sebino individuano come Ente Capofila la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (C.M.L.B.) con la quale si rende necessario stipulare apposita convenzione attuativa inerente le funzioni delegate e gli impegni delle parti coinvolte

Tutto ciò premesso

**ART. 1 – OGGETTO**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ha per oggetto l'attuazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del P.d.Z 2018 – 2020 Ambito Distrettuale Monte Bronzone Basso Sebino approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, con specifico riferimento agli 11 Comuni che hanno scelto l'opzione "Comuni sottoscrittori che delegano la gestione associata"

**ART. 2 – FINALITA'**

La presente convenzione è stipulata tra la C.M.L.B. e gli 11 Comuni dell'Ambito Distrettuale Monte Bronzone Basso Sebino -Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Sarnico, Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Villongo - di seguito denominati "Comuni" che hanno scelto l'opzione "Comuni sottoscrittori che delegano la gestione associata" per la definizione:

- dei rapporti tra gli enti
- dei compiti e impegni degli enti coinvolti
- delle risorse e modalità di finanziamento delle attività/servizi previsti
- della struttura organizzativa e gestionale
- della durata

**ART.3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE**

La Comunità Montana, attraverso l'articolazione tecnica dell'Ufficio di Piano Ambito Basso Sebino, opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento delle funzioni attribuite con la presente convenzione, nell'ambito degli orientamenti definiti dagli organismi di indirizzo dell'Ambito Basso Sebino, secondo le regole di piena autonomia tecnica e gestionale.

La gestione dei servizi determina per la Comunità Montana l'obbligo di assumere in luogo dei Comuni convenzionati la responsabilità diretta dell'organizzazione e dell'esercizio delle attività oggetto della convenzione.

La Comunità Montana, in virtù del presente atto, è autorizzata a negoziare ed a stipulare con i terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni delegate.

#### Art. 4 COMPITI DEI COMUNI

Come previsto nell'A.d.P i Comuni del Basso Sebino che hanno scelto l'opzione "Comuni sottoscrittori che delegano la gestione associata" si impegnano a mettere in atto tutte le azioni formali, le modalità tecnico-operative e le risorse finanziarie necessarie al fine di permettere all'Ente Capofila – Comunità Montana - l'organizzazione e la gestione del sistema integrato dei servizi sociali come delineato nel P.d.Z., in particolare si impegnano a:

- a. costituire un fondo versando annualmente una quota parte pro capite e una quota parte proporzionale ai servizi fruiti,
- b. fornire i dati necessari ad adempiere al debito informativo ed altri ritenuti utili,
- c. mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari per garantire agli operatori sociali l'espletamento delle funzioni tecniche specifiche, supportando l'attuazione di tutti gli interventi previsti e collaborando pienamente alla realizzazione del P.d.Z.

Si impegnano altresì, previa approvazione in sede di Assemblea dei Sindaci del Basso Sebino, ad adeguare i regolamenti già esistenti in merito ai servizi sociali gestiti in forma associata e/o ad adottare nuovi regolamenti di ambito.

Demandano all'Ente capofila Comunità Montana, previa approvazione in sede di Assemblea dei Sindaci del Basso Sebino, l'adeguamento degli strumenti di governance (protocolli, accordi tra le parti, linee guida,...), parte integrante del piano di Zona 2018-2020, o l'adozione di nuovi strumenti di governance.

#### ART. 5 – COMPITI DELLA C.M.L.B.

La C.M.L.B. si impegna a :

- a. mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari a garantire il funzionamento della struttura tecnica e organizzativa del P.d.Z, secondo condizioni e accordi definiti con l'Assemblea dei Sindaci.;
- b. utilizzare le risorse di fondi nazionali per le politiche sociali (FNPS- FNA- REI), il fondo sociale regionale (FSR ex circolare 4), il fondo dei Comuni ed altre risorse trasferite dai Comuni, altre risorse trasferite da enti pubblici e/o soggetti privati, la eventuale compartecipazione dell'Utenza, per programmare, organizzare e gestire gli interventi e i servizi in forma associata previsti nel P.d.Z.;
- c. impiegare proprio personale a supporto dell'impianto organizzativo e garantisce le funzioni amministrative previste;
- d. partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.d.Z. e vigila sull'attuazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona.

Si impegna altresì, previa approvazione in sede di Assemblea dei Sindaci del Basso Sebino, ad :

- adeguare i regolamenti già esistenti in merito ai servizi sociali gestiti in forma associata e/o ad adottare nuovi regolamenti di ambito.
- adeguare gli strumenti di governance approvati con il piano di zona 2018-2020 e/o adottare nuovi strumenti di ambito

La C.M.L.B. provvederà ad individuare le forme di gestione per la realizzazione di quanto previsto nel P.d.Z. perseguendo il maggior livello di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi.

#### ART. 6 – LIVELLO POLITICO DI AMBITO

L'Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i sindaci, o loro delegati, dei comuni dell'ambito territoriale aderenti.

L'Assemblea dei Sindaci:

- nomina il Presidente ed il Vicepresidente,
- individua la composizione del *gruppo ristretto dei sindaci*, a cui parteciperà inoltre l'ente capofila
- svolge funzioni di programmazione ed indirizzo, individua le priorità in merito ai servizi gestiti in forma associata, assume gli orientamenti in materia di utilizzo delle risorse, garantisce il flusso informativo in materia finanziaria verso gli organismi preposti,
- valuta lo stato di attuazione di quanto previsto nella presente convenzione verificandone l'andamento della gestione,
- propone eventuali integrazioni e modifiche alla convenzione.

Il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vicepresidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei Sindaci che si riunisce di norma presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a Villongo, salvo situazioni particolari opportunamente motivate. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene oltre all'ordine del giorno il giorno e l'ora della convocazione.

All'Assemblea partecipa il Responsabile dell'Ufficio di Piano, o altra figura da questi designata, con ruolo di supporto tecnico oltre che per la verbalizzazione delle sedute.

A seconda degli argomenti in discussione potranno essere invitati a partecipare alle sedute altre figure tecniche e/o altri soggetti.

Il presidente dell'assemblea o suo delegato, garantisce il raccordo con il livello politico provinciale, consiglio di rappresentanza, in merito agli orientamenti in materia socio – sanitaria e di politica sociale a valenza provinciale.

*Il Gruppo ristretto dei Sindaci*: Giunta Esecutiva a supporto del Presidente dell'Assemblea, è nominata dall'Assemblea dei sindaci.

Al Gruppo ristretto dei Sindaci partecipa il Responsabile dell'Ufficio di Piano, o altra figura da questi designata, con ruolo di supporto tecnico oltre che per la verbalizzazione delle sedute.

A seconda degli argomenti in discussione potranno essere invitati a partecipare alle sedute altre figure tecniche e/o altri soggetti.

*Rappresentanza politica* - L'Assemblea dei Sindaci individua all'interno del gruppo ristretto dei sindaci propri rappresentanti con deleghe di presidio di aree sociali specifiche, che partecipano ai diversi momenti sia di programmazione che di attuazione del Piano di Zona, quali i diversi tavoli di lavoro e occasioni di raccordo appositamente realizzate.

*La Consulta degli assessori*, convocata al bisogno, composta dagli assessori ai servizi sociali dei 12 comuni dell'ambito e della Comunità Montana, è il luogo di confronto e di costruzione di orientamenti, anche con la collaborazione del livello tecnico, per l'assunzione delle scelte da parte dell'assemblea dei sindaci.

La consulta si riunisce di norma presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a Villongo, salvo situazioni particolari opportunamente motivate. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene oltre all'ordine del giorno il giorno e l'ora della convocazione.

La consulta è presieduta dall'assessore ai servizi sociali dell'ente capofila al quale spetta la convocazione delle sedute.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano o altra figura da questi delegata, partecipa alle sedute con funzione di supporto tecnico e di verbalizzante, salvo indicazioni diverse da parte della consulta.

## ART. 7 - UFFICIO DI PIANO

L'ufficio di piano è luogo di integrazione tecnico-politica, è composto dal responsabile ufficio di piano, dal referente dell'unità operativa minori e famiglia dell'ambito e dal gruppo ristretto dei sindaci.

La funzione di supporto al livello politico nell'assunzione degli orientamenti e delle scelte atte a perseguire gli obiettivi individuati nella programmazione zonale, si concretizza nei diversi momenti e fasi di lavoro nelle quali si raccorda con i servizi e con i soggetti del territorio per

la lettura dei bisogni e l'individuazione delle priorità, per la costruzione di sinergie, per la ricerca e l'attivazione di risorse.

L'Ufficio di Piano opera in accordo con le figure tecniche dell'ambito e dei comuni e si confronta con l'ATS e ASST relativamente all'area sanitaria e socio-sanitaria.

L'ufficio di piano si riunisce periodicamente con le diverse componenti tecniche e politiche, si raccorda con i tavoli di lavoro e di consultazione, garantisce gli adempimenti connessi alla gestione delle risorse e l'assolvimento dei debiti informativi nei confronti dell'ATS e della Regione.

L'ufficio di piano si avvale di personale amministrativo al quale compete lo svolgimento di compiti di segreteria ed amministrativi, di contatto con l'esterno, di supporto organizzativo, di filtro nonché di supporto al livello tecnico operativo per la gestione del Piano di Zona nel suo complesso.

#### **ART. 8 - LIVELLO TECNICO OPERATIVO**

Il livello tecnico si compone delle figure tecnico operative dell'ambito che si interfacciano organizzativamente ed operativamente all'Ufficio di Piano; tali figure partecipano alla programmazione ed all'attuazione del piano di zona operando nei diversi contesti e servizi gestiti in forma associata.

Partecipano al livello tecnico anche i responsabili dei servizi sociali dei comuni dell'ambito, con i quali si sviluppa un raccordo funzionale, volto a promuovere conoscenze, condividere strumenti e strategie atti a perseguire un sistema di offerta omogeneo per il territorio.

#### **ART. 9 - SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA**

Sono gestiti in forma associata tutti i servizi e le attività previsti nel Piano di Zona 2018 – 2018 Ambito Basso e precisamente:

##### **1) Servizio Sociale**

- a) *Servizio di segretariato sociale*, che si sviluppa prioritariamente presso le sedi comunali e sul territorio per le attività connesse alla gestione delle problematiche afferenti al segretariato sociale
- b) *Servizio sociale professionale*, che si concretizza nella progettazione e gestione di interventi nell'ambito di singole aree: anziani, minori, disabili, adulti, nonché nella progettazione di interventi mirati a singoli settori quali la prevenzione, il settore dell'immigrazione, interventi mirati all'area giovani, progetti sperimentali, ...

Per l'attività di segretariato sociale l'assistente sociale effettuerà in ogni comune un numero di ore settimanali definito in base alla popolazione, salvo eventuali assestamenti sulla base dell'analisi dei bisogni effettivi e di altri criteri effettuata dal responsabile dell'Ufficio di Piano con i comuni interessati e con l'assistente sociale.

L'Assistente Sociale si inserisce nella struttura tecnico amministrativa dei servizi sociali di ogni comune, collabora con le diverse figure professionali fornendo i dati e le informazioni in suo possesso utili alle procedure ed all'espletamento delle pratiche di competenza degli uffici comunali; partecipa, per quanto tecnicamente competente, alla fase istruttoria degli stessi atti; si raccorda con la figura politica ed il responsabile di settore di ogni comune per tutti gli adempimenti e gli aggiornamenti necessari; garantisce un regolare aggiornamento, ad ogni comune, in merito alle situazioni in carico ai servizi di ambito e specialistici, raccordandosi anche con i servizi dell'ASL e dell'Azienda Ospedaliera per le situazioni di loro competenza.

L'Assistente Sociale opera con l'autonomia tecnico professionale propria della professione.

I Comuni mettono a disposizione locali adeguati e attrezzati per i colloqui e per la tenuta del materiale cartaceo, tutelando la riservatezza e la privacy dell'utenza e del servizio, gli

strumenti necessari come il telefono, la fotocopiatrice, il computer, l'autovettura in caso di necessità. I locali utilizzati dall'Assistente Sociale devono consentire, durante l'orario di presenza dell'operatore, l'utilizzo esclusivo e non promiscuo con altre figure e devono inoltre essere dotati di almeno un cassetto o schedario con serratura in cui conservare cartelle e documentazione riservata del servizio.

## **2) Attività specifiche per aree e settori:**

- anziani – interventi per la domiciliarità - sollievi,
- disabili – interventi per la domiciliarità – servizi semiresidenziali – progetti socio occupazionali – interventi di sollievo,
- inserimenti lavorativi,
- assistenza educativa scolastica per gli alunni disabili,
- minori – tutela minori – affidi – sostegno alla famiglia – Assistenza Domiciliare Minori ,
- immigrazione,
- prevenzione e politiche giovanili,
- sportelli di orientamento e informazione,
- progetti sperimentali,
- titoli sociali,
- raccordo con servizi specialistici e di territorio,
- tavoli di lavoro di area e tematici,
- eventuale progettazione e gestione servizio civile volontario, se definito in sede di Assemblea dei Sindaci
- altro – settori emergenti nel corso del periodo di validità della programmazione.

Le figure professionali che operano a livello di ambito per l'attuazione dei servizi sono costituite da assistenti sociali, educatori professionali, operatore sociale, figure amministrative, oltre ad eventuali altre figure tecniche incaricate specificamente per l'attuazione di progetti. Tale figure possono appartenere a soggetti terzi (cooperative sociali, associazioni,...) incaricati dalla CMLB per l'attuazione di specifiche azioni del Piano di zona.

## **ART. 10 – FINANZIAMENTO**

Concorrono a determinare le risorse finanziarie per la realizzazione del P.d.Z.:

- le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)
- Fondo per le Non Autosufficienze
- Fondo REI (Reddito inclusione)
- il fondo sociale regionale (FSR ex circolare 4)
- Il fondo sociale dei Comuni
- altre risorse trasferite dai Comuni
- Risorse di altri enti pubblici
- Risorse di Enti privati
- Risorse di enti non istituzionali

La quota a carico dei Comuni nella sua componente sociale pro-capite è definita nel triennio come da articolo 5 dell'accordo di programma, vale a dire:

- € 3,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per Fondo Sociale Area Minori;
- € 1,70 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo alle leggi di settore (indicativamente € 0,50 area ex lege 40 e € 1,20 area ex lege 285)
- € 3,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo al Segretariato sociale, e ufficio sociale di ambito (per i Comuni non dotati di assistente sociale dipendente in pianta organica)
- € 2,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo alla tutela minori
- € 0,80 per abitante per informa giovani di ambito

- € 0,50 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo politiche minori e giovani per l'anno 2018, che diventerà € 1,00 per ogni abitante negli anni 2019 e 2020
- € 2,00 + 4% per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente quale contributo per CSE Coop. Battello, da aggiornare negli anni successivi con ISTAT
- quota da definire in sede di predisposizione di bilancio di previsione di ciascun anno per servizi di:
  - o SAD e SADH (11 Comuni aderenti all'apposita convenzione)
  - o SFA e PMT
  - o Assistenza educativa per alunni disabili
  - o Altri eventuali servizi/progetti

Le quote sociali devono essere versate con la seguente modalità:

- 70% entro il 30 marzo di ogni anno;
- 30% entro il 30 ottobre di ogni anno.

La quota dei Comuni proporzionale alle ore di utilizzo dei servizi, fatta salva la quota sociale secondo la percentuale definita dall'Assemblea dei Sindaci, (es. SAD, assistenza educativa disabili, SFA....) è definita da ogni singolo Comune e deve essere versata all'ente capofila come segue:

- Servizio di assistenza educativa: il preventivo dell'anno scolastico verrà inviato entro il 15 settembre.  
I Comuni dovranno versare:
  - 1° acconto: 80% del 45% dell'intero costo relativo all'anno scolastico in corso entro il 30 ottobre di ogni anno;
  - 2° acconto: 40% dell'intero costo relativo all'anno scolastico in corso entro il 30 marzo di ogni anno;
  - saldo dell'intero anno scolastico entro il 30 ottobre di ogni anno.
- Servizio assistenza domiciliare:
  - il preventivo verrà inviato entro il 30 gennaio, i Comuni dovranno procedere con il pagamento dell'acconto del 70% entro il 30 marzo.
  - Il saldo verrà inviato entro il 30 gennaio e dovrà essere liquidato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza
- Servizio di Formazione all'autonomia: il preventivo verrà inviato non appena approvato dai Comuni e comunque non oltre il 28 febbraio, i Comuni dovranno procedere con il pagamento dell'acconto del 70% entro il 30 marzo e il saldo, pari al 30% entro il 30 ottobre di ogni anno.

#### ART. 11 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere modificata a seguito di richiesta di uno o più enti coinvolti, previa approvazione da parte degli organismi preposti degli enti sottoscrittori.

#### ART. 12 – DURATA

Il presente Accordo ha durata dal momento della sottoscrizione sino al 31/12/2020 e prorogato automaticamente fino ai termini di adozione del Piano di Zona del triennio successivo, secondo le indicazioni che perverranno dalla Regione Lombardia.

#### ART. 13 – RECESSO

Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 6 mesi ed avrà decorrenza dal primo giorno trascorsi i 6 mesi dalla data di invio della comunicazione di preavviso. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale e va comunicata a mezzo a/r o via pec all'ente capofila Comunità Montana Laghi Bergamaschi. Si richiamano le motivazioni e le modalità illustrate all'art. 19 dell'accordo di programma.

#### ART. 14 – RICHIESTA DI SUBENTRO ALLA CONVENZIONE

Qualora un Comune afferente all'ambito e sottoscrittore dell'accordo di programma volesse

aderire alla delega per la gestione associata nel corso del triennio deve notificare la richiesta in prima istanza all'Assemblea dei Sindaci che esprimerà la propria volontà e conseguentemente all'Ente capofila Comunità Montana Laghi Bergamaschi, attraverso raccomandata A.R., con un anticipo di almeno sei mesi rispetto all'inizio di ogni anno. Il subentro nel corso dell'anno sarà possibile solo previo valutazione dell'Assemblea dei Sindaci.

La sottoscrizione della convezione avverrà previo delibera di approvazione dell'adesione in Consiglio Comunale del Comune richiedente.

Il subentro nella convezione del nuovo Comune verrà recepito dall'Ente Capofila Comunità Montana Laghi Bergamaschi e non comporterà alcun passaggio deliberativo da parte degli altri Comuni sottoscrittori.

Rimane inteso che ogni utilizzo di Fondi sociali comunali (es. fondo minori, fondo personale sociale,..) e di fondi per la gestione associata (FNPS, FNA, REI, altro) da parte del Comune decorre dall'anno di adesione, senza poter utilizzare i fondi dei periodi precedenti.

#### ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà valore per tutta la durata del Piano di Zona 2018-2020 come indicato al precedente articolo 12.

per LA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI CREDARO

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI FORESTO SPARSO

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI GANDOSSO

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI PARZANICA

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI SARNICO

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI TAVERNOLA B.SCA

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI VIADANICA

il Rappresentante Legale o suo delegato

per IL COMUNE DI VIGOLO

il Rappresentante Legale o suo delegato

*[Handwritten signatures and official seals of the municipalities: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sperso, Gandosso, Parzanica, Sarnico, Tavernola B.Sca, Viadanica, Vigolo.]*

per IL COMUNE DI VILLONGO  
il Rappresentante Legale o suo delegato

*[Handwritten signature]*

